

STATUTO

**EVERYTHING FOR EVERYONE
- E4E SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA MARABINI 7
Numero REA: RG - 135305
Codice fiscale: 01638900884
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	allegato "A" al fasc.n.21946	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata " EVERYTHING FOR EVERYONE- E4E SOCIETA' COOPERATI-	
	VA SOCIALE"	
	A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo	
	amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità	
	locali operative (quali filiali, succursali, uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di	
	trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti	
	l'Organo di Controllo, se nominati, per quel che concerne i	
	loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti	
	quello risultante dai libri sociali.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	

	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	La società verrà sciolta per decorso del termine od	
	anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La Società Cooperativa, operando nel rispetto dei principi	
	della mutualità e della solidarietà sociale, ha lo scopo di	
	perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all’integrazione dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento di attività produttive nelle quali realizzare	
	l’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, secondo	
	quanto previsto dagli artt. 1 lett. b) e 4 della legge381/91.	
	La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà socia-	
	le, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro, e si	
	propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire,	
	nell’interesse mutualistico dei soci, servizi in campo socia-	
	le, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare	
	l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisi-	
	co, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anzia-	
	ni, giovani in condizione di disagio sociale e quanti altri	
	possano essere riconosciuti dalla società come persone in sta-	

	to di emarginazione.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi. Essa si fonda sui principi di mutualità, solidarietà, ri-	
	spetto della persona e democraticità interna ed esterna.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le.	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a	
	privati, imprese e non, Enti pubblici quali Comuni, Province,	
	Regioni, A.S.P. e Aziende Ospedaliere. Considerato lo scopo	
	mutualistico, così come definito all'articolo precedente,	
	nell'ambito dei servizi offerti ai sensi dell'art. 1 lett. b)	
	della legge 381/91, finalizzati all'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati, la cooperativa si propone:	
	1) la gestione di strutture turistico alberghiere per soggior-	
	ni in appositi locali aziendali a ciò adibiti;	
	2) gestione di spazi aperti, nell'ambito dell'azienda e non,	

	per campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno
	autonomo;
	3) realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricetti-
	vi per il turismo e per il tempo libero quali: maneggi, cam-
	petti di calcio, tennis, pallavolo, bocce, piscine eccetera;
	4) gestione di bar, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti, a-
	griturismo e pizzerie;
	5) offerta di servizi di catering e gestione di mense azienda-
	ali e ospedaliere;
	6) gestione di musei, zone archeologiche, parchi, ville e altre
	strutture di interesse artistico, naturalistico e culturale di
	proprietà di enti pubblici o privati, garantendo l'apertura
	tutti i giorni compresi i festivi e l'assistenza ai visitato-
	ri;
	7) gestione di parcheggi auto pubblici e privati e di servizi
	di portineria;
	8) servizi di giardinaggio, sistemazione agraria, forestale e
	di aree verdi in favore di enti pubblici e soggetti privati;
	9) servizi di pulizia per complessi immobiliari e per spazi a-
	perti, sia di proprietà di enti pubblici sia di soggetti pri-
	vati e pulizia degli arenili ed altre aree demaniali;
	10) servizi cimiteriali quali: inumazione; esumazioni ordina-
	rie e straordinarie; tumulazioni ordinarie e straordinarie;
	traslazione di feretri; traslazione di fenomeni cadaverici;
	servizi di custodia;

	11)gestire o costruire uno o più magazzini necessari al conse-	
	guimento dell'oggetto sociale ed eventualmente creare anche	
	centri di conservazione e di lavorazione;	
	12)promuovere, attuare, organizzare convegni, seminari, con-	
	corsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propa-	
	ganda per la valorizzazione di ogni tipo di produzione;	
	13)la commercializzazione, tramite commercio elettronico e	
	punti vendita aperti e fissati dalla cooperativa, di prodotti	
	del commercio equo e solidale, generi alimentari, prodotti ar-	
	tigianali e ornamentali, prodotti librari e audiovisivi;	
	14)attività di laboratori artigianali per la lavorazione del	
	ferro, del vetro, della ceramica, del legno, per ricami, fila-	
	ti e per restauro;	
	15)l'organizzazione di gite turistiche e pellegrinaggi;	
	16)disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e docu-	
	menti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa ali-	
	mentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	17) servizi ecologici ed ambientali quali :	
	a)raccolta differenziata di rifiuti riciclabili;	
	b)raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi	
	individuati ai sensi dell'art. 33 Decreto legislativo N. 22/97	
	avviati al recupero in modo effettivo ed operativo;	
	c)raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi in-	
	dividuati ai sensi dell'art. 33 D. Lgs 22/97 avviati al recu-	
	pero in modo effettivo ed operativo;	

	18)servizi di ristrutturazione, manutenzione edile, stradale e	
	di impiantistica in generale, per conto di enti pubblici e	
	soggetti privati;	
	19) servizi di vigilanza ecologico-venatoria e campestre;	
	20) servizio di trasporto acqua mediante l'utilizzo di auto-	
	botti;	
	21) servizi di trasporto passeggeri per motivi ludico turisti-	
	ci, lavorativi, scolastici o di salute	
	22) servizi di call center per enti pubblici o privati e ge-	
	stione di centralini e servizi a chiamata	
	23) servizi di noleggio auto, moto o altri mezzi di locomozio-	
	ne e noleggio con conducente	
	24)servizi di autorimessa e lavaggio;	
	25 servizi tecnico ortopedici e riabilitativi.	
	La cooperativa potrà, inoltre, costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamen-	
	to aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà promuovere e	
	gestire corsi di formazione professionale per i propri soci,	
	nonché per i giovani disoccupati e per i soggetti appartenenti	
	a categorie protette al fine di inserire questi ultimi nella	
	struttura societaria. Per fare ciò la cooperativa si attrezze-	
	rà utilizzando quanto previsto dalle disposizioni legislative	
	sulla formazione professionale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-

	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci i soggetti che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	•soggetti in possesso delle conoscenze e competenze professionali previste dai regolamenti comunitari, nazionali e locali per le attività previste nell'oggetto sociale;	
	•soggetti che esercitano le attività previste nell'oggetto sociale e che dedicano a queste almeno il 50% del proprio tempo;	
	•soggetti che operano nelle attività previste nell'oggetto sociale e che ritraggano da queste almeno il 25% del proprio reddito;	
	•soggetti aventi qualifica e competenza tecnica per lo svolgi-	

	mento delle attività previste nell'oggetto sociale;	
	•soggetti avente titoli di studio e/o professionali connessi	
	alle attività esercitate, o che facciano riferimento a queste;	
	•soggetti che intendano assumere i titoli e le qualifiche pre-	
	viste per l'esercizio delle attività sociali, anche mediante	
	l'apporto di attività lavorativa, da disciplinare secondo i	
	regolamenti interni della cooperativa.	
	Non possono divenire soci cooperatori quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa, che	
	si pongano in concorrenza con questa.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della società cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere soci	
	esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci ordinari;	
	b) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della	
	categoria d'appartenenza.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona	
	fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	

11 di 32

	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve	
	essere iscritto nel fondo specifico.	
	L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di	
	sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e	
	comunicato con raccomandata A.R. all'interessato.	
	Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea a norma dell'art. 2528 c.c.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera d'ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 7	
	I soci ammessi sono obbligati:	

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi sociali;

C) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato
dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo
2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad
altre cooperative o società che perseguono identici scopi
sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a
favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza
con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in
proprio.

ARTICOLO 9

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di
cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
quote trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci
in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei
sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato

14 di 32

	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile	
	45, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non	
	si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	

d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci
cooperatori.

ARTICOLO 10

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge o
dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo costatare se ricorrono i
motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,
legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione
della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,
il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può
proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per
territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società
proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la
chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso sia
perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura,
ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso
contrario.

ARTICOLO 11

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al	
	pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	d'incompatibilità previste dall'articolo 6 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	La deliberazione presa in materia d'esclusione deve essere	
	comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con	
	rispettiva ricevuta.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12	

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a	
	cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione	
	della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato e da	
	cui decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute: la liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è	
	verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	ARTICOLO 13	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da questi effettivamente versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	

all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) L'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata mediante:

- * lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove

20 di 32

a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 15

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura

	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dall'Organo di controllo o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 16	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	

	intervvenuti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	espressi.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in	
	prima sia in seconda convocazione quando siano presenti almeno	
	la metà dei soci.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno	
	la metà più uno dei presenti.	
	Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti	
	pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro	
	soci.	
	ARTICOLO 17	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante	
	semplice delega scritta che deve essere conservata dalla	
	società; la delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di dieci.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli	
	amministratori, all'Organo di Controllo se nominato, ai	
	dipendenti della società né a società controllate.	

	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 18	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione adottata dai soci in sede di nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia	
	la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	dimissioni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i	
	suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede	
	sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre	

nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'Organo di Controllo, se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 19

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato

Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 20

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 21

Per ciò che concerne la nomina, la durata della carica, la composizione ed i poteri dell'Organo di Controllo valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dal valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 23

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve

darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, sia nel caso di concessione che nel caso di negazione dell'autorizzazione, deve comunicare il proprio provvedimento al socio che abbia richiesto l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione con l'obbligo della società di iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;

	c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore	
	all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi	
	aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato	
	rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al 2%	
	(due per cento);	
	e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	
	calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il	
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	f) un'eventuale quota alle riserve statutarie;	
	g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e qualità dello scambio mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristoro nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

ARTICOLO 26

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di

32 di 32